

Allegato "A"

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"INSIEME SI PUO' O.D.V."

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"INSIEME SI PUO' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" Acronimo **"INSIEME SI PUO' O.D.V."**, con sede legale nel Comune di Modena (MO) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, nel settore indicato alla lettera:

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

Allegato "A"

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, l'associazione si propone di:

- Diffondere il concetto che l'handicap è una peculiarità dell'uomo e non solo dei disabili;
- Stimolare le persone con deficit a divenire soggetti attivi e promotori di cultura e sport;
- Sensibilizzare la collettività affinché essa sia più attenta e propositiva nei confronti delle disabilità;
- Stimolare i ragazzi e gli adulti disabili ad indirizzarsi verso le pratiche sportive, ricreative e culturali, come importanti e fondamentali risposte a bisogni di carattere sanitario, fisico, psichico;
- Prevenire atteggiamenti e stati di depressione, di sfiducia e di chiusura verso il proprio contesto sociale, diffondendo in tal modo benessere e serenità;
- Sostenere anche economicamente le attività sportive dei disabili affinché essi possano praticare sport con le appropriate attrezzature;
- Promuovere eventualmente la costituzione di vere e proprie squadre sportive per disabili idonee alla partecipazione a competizioni specifiche.

Tutto questo verrà realizzato attraverso la creazione di corsi di formazione per

persone che prestano attività per disabili, realizzazione di corsi per l'inserimento in

ambito sportivo e ricreativo di persone con disabilità, realizzazione di campagne di

Allegato "A"

sensibilizzazione attraverso convegni sul tema delle disabilità

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione ha l'obiettivo di attirare e coinvolgere ragazzi e adulti disabili verso le pratiche sportive, ricreative, culturali per una integrazione sociale dei soggetti con abilità differenti.

Essa intende promuovere, sviluppare, incrementare e sostenere le persone diversamente abili, e diffondere la convinzione che la disabilità sia una condizione potenzialmente comune a tutte le persone.

Essa potrà organizzare eventi, manifestazioni, corsi, e quant'altro sia utile a dimostrare quali e quante attività possano essere praticate anche da persone disabili, nell'ottica di creare momenti di incontro, crescita, e condivisione. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni,

Allegato "A"

esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche maggiorenni e minorenni

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione, come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul

Allegato "A"

provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

	Allegato "A"	
	Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta	
	all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.	
	Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul	
	libro degli associati.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative	
	versate.	
	Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	Art. 5 - Diritti e doveri dei soci	
	I soci tutti senza nessuna esclusione, hanno diritto a:	
	• partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	• godere, dell'elettorato attivo e passivo, i minori saranno rappresentati	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il	
	diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali	
	rappresentanti o mandatarî;	
	• prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la	
	documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, facendo richiesta all'organo	
	amministrativo, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.	
	I soci sono obbligati a:	
	• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi associativi;	
	• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi	
	e le regole dell'Associazione	

Allegato "A"

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati, e se minorenni, gli stessi devono poter votare in assemblea tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli

	Allegato "A"	
	associati devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno	
	in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato	
	con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta	
	l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo	
	stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli	
	associati ne ravvisino l'opportunità.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto	
	dai presenti.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea,	
	informatica (posta elettronica ordinaria o PEC) o tramite social network da recapitarsi	
	almeno 15 giorni prima della data della riunione.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o	
	rappresentata almeno la metà dei soci iscritti a libro soci. In seconda convocazione,	
	che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,	
	trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	

Allegato "A"

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti;

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione nei loro confronti

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o

proposto dall'Organo Direttivo;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione,

fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il

voto favorevole della metà più uno degli associati iscritti a libro soci. In seconda

convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole

dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti a libro soci.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i

componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 –Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non

superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo

Allegato "A"

rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Possono

fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo

decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella

seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla

sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte

dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino

allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve

provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal

Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-

mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è

comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri, anche in

modalità di videoconferenza.

Allegato "A"

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall' Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30

Allegato "A"

giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti solo se tutti i suoi componenti siano revisori iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

Allegato "A"

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,

Allegato "A"

(per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice

Allegato "A"

del Terzo Settore.

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari se presenti con obbligo di vidimazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Allegato "A"

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal socio più anziano di età.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti a libro soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, Il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, è destinato ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 - Rinvio

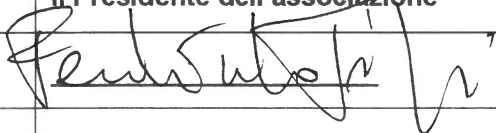
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 ss. mm. ii. e successivi decreti attuativi, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Allegato "A"

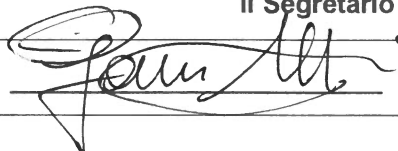
Art. 18 – imposte

Il presente statuto è assoggettato ad imposta di registro, ma esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Il Presidente dell'associazione



il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 02/09/2026

al n° 1268 Serie 3

Controposti 5

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. CICCARELLI

Il Funzionario
Silvia CAPUCCI

